



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE "CONTO SERVIZIO BANCARIO DI BASE"

Redatto ai sensi della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
(D.Lgs. n.385/1 993 e relative disposizioni di attuazione)

### Informazioni sulla banca

Denominazione:	Banca del Fucino S.p.A.
Sede legale:	Via Tomacelli, 139 - 00186 Roma
Indirizzo telematico:	<a href="http://www.bancafucino.it">www.bancafucino.it</a>
Codice ABI:	03124
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Roma:	n. 1775
Iscrizione all'Albo delle Banche:	n. 37150
Codice Fiscale - Partita Iva:	00694710583B - 00923361000
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce:	- Fondo interbancario di tutela dei depositi - Codice di comportamento del settore Bancario e Finanziario
Capitale sociale:	Euro 60.000.000,00
Riserve:	Euro 23.689.434,00

### Caratteristiche e rischi tipici

#### *Struttura e funzione economica*

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

**Il conto "Servizio Bancario di Base" è un prodotto di conto corrente ad operatività limitata, pertanto non è possibile l'apertura di credito, il rilascio di carte di credito, nonché il rilascio di carnet assegni.**

Il costo del prodotto potrà risultare più elevato del canone p.e. qualora il numero delle operazioni sia superiore a quello convenuto o qualora si eseguano operazioni per le quali è prevista una specifica commissione.

#### *Principali rischi (generici e specifici)*

Tra i principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio);
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di €103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

#### **Tassi creditori minimi**

- Tasso creditore nominale / effettivo annuo al lordo della ritenuta fiscale per giacenza media trimestrale	0,2250% / 0,2250%
- Tasso creditore nominale / effettivo annuo al lordo della ritenuta fiscale	0,2251% / 0,2251%
- Consistenza media minima infruttifera	-----
- Periodicità di capitalizzazione interessi avere	Trimestrale a tasso nominale
- Criterio calcolo interessi	Anno civile

#### **Tassi a debito**

- Tasso debitore nominale/effettivo annuo per utilizzo <i>in assenza di fido</i>	16,500 % / 17,549 %
- Periodicità di capitalizzazione interessi dare	Trimestrale a tasso nominale
- Criterio calcolo interessi	Anno civile

#### **Spese e Commissioni**

- Numero operazioni esenti da spese	25 nel trimestre
- Spese per operazione (oltre il limite convenuto di 25 op. trimestrali gratuite)	€1,85
- Costo per ciascun assegno	Operatività non prevista
- Spese produzione documento di sintesi	€1,00
- Spese produzione e invio estratto conto trimestrale (standard)	Zero
- Imposta di bollo su estratto conto	Recupero nella misura di legge
- Spese liquidazione (per liquidazione dei soli interessi creditori)	Zero
- Spese liquidazione (per liquidazione interessi debitori ed eventuali creditori)	Zero
- Spese di tenuta conto trimestrali (comprehensive di invio estratto conto)	Zero
- Penale per liquidazione a debito conti non affidati	Zero

- Canone fisso	€2,00 mensili
- Spese estinzione rapporto	Zero
<b>Condizioni di Valuta/Disponibilità su Versamenti (espressi in giorni lavorativi bancari)</b>	
- Versamento contante	Data versamento / data versamento
- Versamento assegni bancari Dipendenza	Data versamento / data versamento
- Versamento assegni circolari di altre banche	2 gg lavorativo/i / 6 gg lavorativo/i
- Versamento assegni bancari su piazza	3 gg lavorativo/i / 6 gg lavorativo/i
- Versamento assegni bancari fuori piazza	6 gg lavorativo/i / 8 gg lavorativo/i
- Versamento valori postali	8 gg lavorativo/i / 12 gg lavorativo/i
- Versamento assegni circolari Istituto	Data versamento / data versamento
- Versamento assegni bancari Istituto	3 gg lavorativo/i / 6 gg lavorativo/i
<b>Condizioni di Valuta su Prelevamenti</b>	
- Prelevamento a mezzo assegno bancario	Operatività non prevista
- Prelevamento a sportello	Data operazione
<b>Gestione Assegni</b>	
- Assegni tratti	Operatività non prevista
- Assegni negoziati:	
Commissione messaggio impagato	€12,91
Commissione assegno richiamato su sportelli Istituto	€14,20
Commissione assegno richiamato su altre banche	€12,91
<b>Condizioni di Valuta su Gestione Assegni</b>	
- Termine di non stomabilità degli accrediti derivanti da versamenti di assegni bancari	6 gg. lavorativi
- Valuta addebito assegni impagato	Data versamento
- Valuta accreditato per successivo pagamento assegno	Data comunicazione
- Valuta addebito assegno richiamato	Data versamento
<b>Servizi Aggiuntivi</b>	
- Spese produzione estratto conto infratrimestrale	€ 5,68
- Spese richiesta duplicato estratto conto (ogni 4 pagine)	€15,00
- Commissione per rilascio estratto conto allo sportello (ultimi movimenti)	€1,35
- Copia di documentazione contrattuale	Gratuita
<b>Servizi di Pagamento</b>	
- pagamento utenze con domiciliazione	Gratuito
- pagamento utenze allo sportello con addebito in conto corrente	€2,00
- pagamento utenze allo sportello per cassa	€2,70
- pagamento affitti per cassa	€1,50
- pagamento affitti con addebito in conto corrente	€1,50
- pagamento rata mutuo	Gratuito
- bonifici ordinati Italia a mezzo:	
- ordine ripetitivo	€1,50
- disposizione allo sportello con addebito in conto corrente	€2,50
- disposizione allo sportello per cassa	€3,00
- disposizione tramite canale internet	€1,29
- Carta Bancomat/Pago Bancomat	Non prevista
- Carta prepagata	Carta Eura
- canone	€0,00
- rilascio carta	€12,00
- durata	5 Anni
- ricarica	€2,50
- commissioni per il prelievo	€1,00 (Italia)
	€2,00 (Estero)
- Commissioni per blocco della carta	Zero
- Commissioni per riemissione della carta	Zero
<b>Servizio di accesso ai canali remoti</b>	
- Canone In B@nca light	€0,00
<b>Requisiti di accesso al Conto Servizio Bancario di Base</b>	
il Cliente richiedente non deve essere titolare di altri rapporti di conto corrente accesi presso l'Istituto	

### **Principali clausole contrattuali che regolano il contratto di conto corrente di corrispondenza**

*Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.*

#### **Art.4 Deposito della firma e poteri di rappresentanza.**

4.1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca, relativi al presente contratto, sono depositate presso lo sportello in cui il rapporto è intrattenuto.

4.2. Il cliente e gli altri soggetti autorizzati ad operare, sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. la firma elettronica).

4.3. Il cliente è tenuto ad indicare per iscritto, le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

4.4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e producono effetto a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione sia pervenuta alla banca. Ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

4.5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4.6. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civile anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti i cointestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.

4.7. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari.

4.8. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari.

#### **Art.10 Diritto di garanzia**

10.1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli e valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o

personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori al credito garantito.

10.2. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito,

come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

#### **Art.11 Compensazione di conti e rapporti e pagamento di assegni.**

11.1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, italiane o estere, della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

11.2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in

monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la quale non potrà in alcun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

11.3. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui al comma precedente e del diritto di cui all'art. 9, anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori, ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno dei cointestatari.

11.4. La facoltà di compensazione, prevista nel comma 2°, è esclusa nei rapporti in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2° del cod. civile, salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso, a seguito di trattativa individuale ai sensi dell'art. 1469-ter, comma 4° c.c.

11.5. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

11.6. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi e non esigibili, ai sensi dei commi precedenti, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'avvenuta compensazione.

11.7. Nei casi previsti dai commi precedenti, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

11.8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

#### **Art.14 Recesso dal contratto di conto corrente e dalla convenzione di assegno.**

14.1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 per l'ipotesi di apertura di credito in conto corrente o sovvenzione, il cliente e la banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegni, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di giorni 3. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

14.2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

14.4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

#### **Art.16 Invio ed approvazione degli estratti conto.**

16.1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura periodica prevista contrattualmente, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civile.

16.2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

16.3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento, con pari valuta, degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento sono effettuati senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

16.4. Salvo quanto disposto nei precedenti commi 2° e 3°, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente, dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 giorni, l'operato della banca si intenderà approvato.

#### **Art.20 Cointestazione del conto.**

20.1. Quando il conto è intestato a più persone, salvo diversa pattuizione, le operazioni relative al conto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 del cod. civile, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali conti, la facoltà di disporre separatamente può essere revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del conto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere darne comunicazione agli altri cointestatari.

20.2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi motivo, anche dipendente da atto o fatto di uno solo dei cointestatari.

20.3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del conto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del conto.

Analoga mente lo conservano gli eredi dei cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

20.4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque esclusa l'idoneità, a tal fine, della comunicazione inviata a mezzo telefax.

20.5. In deroga all'art. 190 codice civile la banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale anziché sussidiaria e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

#### **Art.22 Determinazione e modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

22.1. omissis.

22.2. La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le norme e le condizioni economiche

applicative al presente contratto, nel rispetto dei criteri e con le modalità stabilite dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali modifiche saranno comunicate al cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso), con preavviso minimo di almeno trenta giorni di calendario.

22.3. Le modifiche si intenderanno tacitamente approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art.23 Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente (irrevocabilità dell'ordine di pagamento e delle altre disposizioni impartite tramite bancomat o altri strumenti telematici)**

23.4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L'ordine di pagamento e le altre disposizioni impartite tramite Bancomat, Pagobancomat o altri strumenti di pagamento per via telematica (ad esempio, mediante utilizzo di servizi di homebanking, phonebanking, reti informatiche, Internet, ecc.) è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. In tali casi la banca si riserva - nei confronti del cliente - la facoltà di non dare corso alle predette disposizioni, in presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o di altre disposizioni Bancomat/Pagobancomat da eseguire, qualora le disponibilità si presentino insufficienti ovvero quando, indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza, ancorché vi sia presenza di somme disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso cliente. L'eventuale esecuzione delle disposizioni di pagamento e/o di prelevamento da parte della Banca nel caso in cui il conto non presenti la necessaria capienza, non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

#### **Art.26 Legge applicabile e Foro competente. Elezione di domicilio ai sensi della vigente normativa sulla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI)**

26.2. Per qualunque controversia è competente il Foro di Roma.

26.3. Laddove il Cliente rivesta la qualità di consumatore, non si applica quanto stabilito al punto 26.2., ed il Foro esclusivamente competente è il Foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore stesso.

**Il costo del prodotto potrà risultare più elevato del canone, p.e. qualora il numero di operazioni sia superiore a quello convenuto o qualora si eseguano operazioni per le quali è prevista una specifica commissione.**

Il Cliente, seguendo le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie quali Indicate nell'avviso "Principali norme di trasparenza", può avanzare reclamo al competente ufficio della Banca del Fucino e, ove sia rimasto Insoddisfatto dalla risposta avuta, può, qualora la controversia non superi un valore di Euro 50.000,00 (Euro 10.000,00 per operazioni antecedenti Il 1° gennaio 2006), presentare ricorso all'Ombudsman Giuri Bancario, Via IV Novembre 114, 00187 Roma.

Tempi di chiusura rapporto: l'estinzione del rapporto viene effettuata entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della richiesta di estinzione, ovvero dall'estinzione degli eventuali Servizi Accessori (ad esempio Carta Pagobancomat, Carta di Credito, Telepass, Dossier Titoli) collegati al rapporto medesimo.

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Requisiti minimi di accesso</b>	<i>Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad es., accredito dello stipendio, etc.)</i>
<b>Saldo contabile</b>	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione</i>
<b>Saldo disponibile</b>	<i>Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata</i>
<b>Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio)</b>	<i>Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita</i>
<b>Spese di liquidazione periodica</b>	<i>Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio periodico degli interessi creditori (trimestrale) n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico degli interessi debitori</i>
<b>Spese forfettarie</b>	<i>Comprende le spese di liquidazione periodica (trimestrale), per invio estratto conto, per operazioni etc.</i>
<b>Spese singola operazione</b>	<i>Spese per ogni singola scrittura</i>
<b>Tasso creditore</b>	<i>Tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni</i>
<b>Valute sui versamenti</b>	<i>Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni (lavorativi per le banche) utili per il calcolo degli interessi</i>
<b>Valute sui prelevamenti</b>	<i>Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi</i>
<b>Disponibilità su versamenti di assegni e sulle somme accreditate</b>	<i>Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni lavorativi bancari successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento</i>